



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E
PESCA, FORESTE**

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA

PEC: adaroma@pec.regione.lazio.it

All' Ambito Territoriale Caccia Roma 1

PEC: atcrm1@pec.net

Alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità

Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste

GR 6700

Ufficio Caccia

GR 67 U03

Oggetto: Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2024, n. T00129 – Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025.

Integrazione all'Atto di validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata nell'Ambito Territoriale di Caccia Roma 1 (A.T.C. RM 1).

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e ss. mm. e ii;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e ss. mm. e ii;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua *nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17*";

VISTO l'atto di organizzazione n. G01459 del 13 febbraio 2024, con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, avente decorrenza 1° marzo 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04862 del 24/04/2024 avente ad oggetto: *“Novazione del contratto reg. cron. n. 29041 del 19.01.2024 concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale "Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste" conferito al Dott. Paolo Menna”*;

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 concernente: *“L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale, numero G005141 del 03/05/2024, avente ad oggetto *“Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. ii. al dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma della Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”*;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: *“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”* e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'art. 34, comma 13;

VISTO il Decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, *“Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana”* che prevede che le Regioni adottino un Piano regionale che tenga conto, tra l'altro, del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2021 e la Legge 7 aprile 2022, n. 29 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”*;

VISTA la nota prot. n. 0432732 del 14/05/2021 della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste con la quale è stato trasmesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) il documento di indirizzo tecnico: *“Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione”*;

VISTA la nota prot. n. 0434791 del 14/05/2021 della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste con la quale è stato trasmesso alle Aree Decentrate Agricoltura il documento di indirizzo tecnico: *“Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione”*;

VISTA la D.G.R. n. 650 del 28 luglio 2022 recante: *“Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022. Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP”*;

VISTA la Deliberazione del 30 novembre 2022, n. 1123. Piano regionale per l'eradicazione della peste suina africana;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute – Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 10 maggio 2024 *“Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2024)*;

VISTI il dispositivo dirigenziale DGSAF n. 13359 del 27.05.2022, n. 13672 del 1.06.2022 concernente istituzione delle zone infette e il dispositivo DGSAF prot. 14940 del 17.06.2022 di istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a seguito di positività di suini di allevamento;

VISTO il regolamento di esecuzione UE 2023/1407 della commissione del 17 giugno 2022 che riporta le zone soggette a restrizione, nel territorio di Roma Capitale;

VISTO il Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 7 agosto 2024, n. T00129, con il quale è stato adottato il *“Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025”*;

VISTA la Decisione della Giunta Regionale n. 31 del 11 luglio 2024 recante: *“Linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo, l’eradicazione della peste suina africana nel territorio regionale (PRIU)”*;

PRESO ATTO che il presente Disciplinare è subordinato alle limitazioni imposte da specifiche misure atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio;

VISTO che al punto 1.4 (Finalità) dell’allegato 1 del sopraccitato disciplinare è stabilito che *“gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sentiti i capo distretti ove presenti e i capo squadra, entro il giorno 23/08/2024 devono provvedere all’individuazione integrata delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata e a inviare la proposta all’Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) competente per territorio che provvederà alla valutazione e alla validazione delle stesse. I provvedimenti approvati sono inoltrati all’Ufficio Caccia della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”*;

CONSIDERATO che il Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio - stagione venatoria 2024 – 2025 prevede al punto 5 che *“Per le zone e/o sottozone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata, che non hanno subito modificazioni del perimetro e che non presentano variazioni interne, vale la validazione effettuata dalle A.D.A. della stagione precedente. Di conseguenza gli A.T.C. possono procedere direttamente alla pubblicazione allegando la dichiarazione del tecnico faunistico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le zone e/o sottozone non hanno subito modificazioni rispetto alla stagione precedente; e che al punto 2.8 prevede la validazione delle nuove zone da parte delle A.D.A. competenti per territorio entro il 06/09/2024;*

VISTA la nota dell’A.D.A. Lazio Centro, del 25 agosto 2021 n. 682256, con la quale, al fine di semplificare la fase istruttoria, per l’approvazione delle zone di caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata è stato richiesto agli Ambiti Territoriali di Caccia l’elenco di tutte le zone vocate allegando però solamente le cartografie delle zone di nuova costituzione o che hanno subito variazioni, anche a seguito di riperimetrazione delle aree percorse dal fuoco. Pertanto, per le zone che non avevano subito variazioni è stata confermata la validità delle cartografie convalidate per la stagione venatoria 2021/2022;

VISTO l'atto di validazione delle zone di caccia al cinghiale in braccata e in girata della stagione venatoria 2023/2024 adottato dall'A.D.A. Lazio Centro con protocollo n. 1108572 del 5 ottobre 2023 e successivi atti, protocollo n. 1117855 del 6 ottobre 2023 e n. 1179267 del 19 ottobre 2023;

VISTO l'Atto di validazione delle zone di caccia al cinghiale per la stagione 2024-2025, protocollo regionale n. 1086469 del 06/09/2024;

VISTA la richiesta di integrazione delle zone di caccia al cinghiale in forma collettiva e la relativa cartografia presentata dall'A.T.C. RM1 tramite PEC, registrata nel protocollo regionale con il n. 1175637 del 26/09/2024,

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 1123 del 30 novembre 2022, "*Piano regionale per l'eradicazione della peste suina africana*", prevede che nella *Zona confinante con la zona infetta o zona di restrizione I*, siano consentite le attività venatorie ai sensi dell'art. 34 della L. R. n. 17/95 e gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 35 della L. R. n. 17/95, l'attività venatoria può essere esercitata in tutte le forme previste dal "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025*" e gli A.T.C. RM1 e RM2 e gli Istituti a gestione privata della caccia che intendono esercitare tali attività, in zona di restrizione I, devono predisporre un Piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi e la eventuale diffusione del virus, nel rispetto delle Linee Guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2024;

CONSIDERATO che, come riportato nella relazione tecnica integrativa, si propone la seguente modifica:

Comprensorio	Zona di caccia	Superficie (ha)	Comune
C8			
8	a	31,12	Fiumicino
8	b	28,14	Fiumicino
8	c	28,86	Fiumicino
8	d	45,79	Fiumicino
8	e	16,11	Fiumicino
Totale comprensorio C8		150,02	

Comprensorio	Zona di caccia	Superficie (ha)	Comune
C11			
11	a	60,89	Fiumicino
11	b	49,38	Fiumicino
11	c	31,86	Fiumicino
Totale comprensorio C11		142,13	

CONSIDERATO che l'intero Distretto di Gestione "C" ricade in zona di Restrizione 1 e pertanto la caccia al cinghiale è consentita solo nelle condizioni previste secondo l'Ordinanza del Ministero della Salute – Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 10 maggio 2024 "*Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»*": controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2024);

CONSIDERATO che, per tutte le zone proposte, sono necessarie una costante sorveglianza dei territori interessati, tenendo conto delle eventuali modifiche che si potrebbero verificare nel corso della stagione venatoria, anche a seguito di disposizioni imposte da misure specifiche atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana nel territorio della Regione Lazio e una costante valutazione degli impatti che l'azione venatoria può creare sugli equilibri ambientali;

PRESO ATTO dell'impegno, da parte degli Ambiti Territoriali, di incrementare l'utilizzo delle tecniche di caccia alla specie cinghiale a basso impatto, in applicazione di quanto previsto dal "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2023-2024*", punto 1.2: "*Come riportato nel documento di indirizzo tecnico, elaborato dai Ministeri Salute, Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Transizione Ecologica unitamente ad ISPRA e al Centro di referenza nazionale per le Pesti suine essenziali per la redazione di un piano di gestione*", *varie cause hanno contribuito all'aumento diffuso e consistente delle presenze e della distribuzione del cinghiale. Si rende pertanto necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e dovrà essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto (in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio, nonché massimizzare l'efficienza del prelievo) e l'incremento del prelievo selettivo nei confronti di specifiche classi di sesso ed età*";

RITENUTO, inoltre, che dall'esame di tutta la documentazione non emergono ulteriori elementi ostativi alla validazione di tutte le zone di nuova proposta o modificate e che, pertanto, vi siano elementi sufficienti per una valutazione rispondente ai criteri fissati dal disciplinare in materia,

VALIDA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le zone, individuate dall'A.T.C. RM 1, di seguito elencate:

Comprensorio C8	Zona di caccia	Superficie (ha)	Comune
8	a	31,12	Fiumicino
8	b	28,14	Fiumicino
8	c	28,86	Fiumicino
8	d	45,79	Fiumicino
8	e	16,11	Fiumicino
Totale comprensorio C8		150,02	

Comprensorio C11	Zona di caccia	Superficie (ha)	Comune
11	a	60,89	Fiumicino
11	b	49,38	Fiumicino
11	c	31,86	Fiumicino
Totale comprensorio C11		142,13	

e dispone le seguenti **PRESCRIZIONI**

- l'A.T.C. RM1 deve pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle zone con indicazione della squadra assegnataria;
- le zone non validate dalle Aree Decentrate Agricoltura e le zone validate ma successivamente non assegnate alle squadre sono da considerarsi "zone bianche" da utilizzare per l'attività venatoria con l'esclusione della caccia al cinghiale in braccata e in girata al cinghiale (Disciplinare Allegato 1 – Titolo I – Punto 9).
- nei comprensori per la caccia in girata verranno assegnate e tabellate esclusivamente le sottozone nelle quali è consentita la caccia con la tecnica della girata;
- le zone in oggetto vengono validate fatte salve tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di esclusiva responsabilità dei cacciatori;
- sono fatti salvi eventuali divieti alle attività venatorie presenti nelle aree suddette, non evidenziatesi nella fase istruttoria, ed eventuali successive disposizioni di divieto emanate ai sensi di legge. In questi casi l'Ambito Territoriale di Caccia deve interrompere l'attività venatoria, darne immediata comunicazione e proporre l'eliminazione di tali aree;

- qualora successivamente alla validazione dovessero insorgere eventuali problemi ostativi all'esercizio venatorio, segnalazioni da parte di Sindaci o altre Autorità o zone percorse dal fuoco, l'Ambito Territoriale di Caccia deve interrompere l'attività venatoria, darne immediata comunicazione e proporre l'eliminazione di tali aree, aggiornando l'elenco delle zone ove è consentita la caccia al cinghiale in braccata e in girata e la relativa cartografia;
- gli A.T.C. che intendano esercitare le attività di cui all'art. 34 della L.R. 17/95 per la specie cinghiale, in zona di restrizione I, devono aver predisposto un Piano di gestione della biosicurezza;
- per i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria nella zona di restrizione I, è propedeutica la partecipazione ad un corso in tema di biosicurezza realizzato da IZSLT e/o ASL che deve essere effettuato;
- al fine di garantire un programma di vigilanza che permetta di controllare l'operato dei cacciatori durante la stagione venatoria e il rispetto delle norme di biosicurezza, nella zona di restrizione I devono essere previste strutture dedicate (case di caccia), con le caratteristiche di cui all'Allegato 1, verificate dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per ricevere le carcasse di animali abbattuti da sottoporre a test per la PSA (Allegato A alla Deliberazione 1123 del 30 novembre 2022).

Infine, si rammenta l'importanza del rispetto delle corrette modalità di svolgimento della braccata e della girata nelle zone assegnate dall'A.T.C., in modo particolare si richiama l'attenzione al rispetto delle giornate di caccia indicate dal Calendario Venatorio Regionale nelle quali la squadra assegnataria della zona può esercitare l'attività venatoria, alla corretta apposizione delle tabelle che segnalano l'attività venatoria in atto e quanto altro previsto dal Disciplinare al fine di rendere il più possibile corrette e sicure le azioni di caccia.

Avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Il Dirigente dell'Area Decentrata
Agricoltura di Roma
(Dott. Paolo Menna)